

OGGETTO: Pratica num. 17/VA/2016 Procedura di conferma dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”.
(*delibera del 28 luglio 2016*)

"Il Consiglio,

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante: “*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni su giudici di pace.*”;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 recante: “*Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.*” con il quale viene data l’attuazione anche parziale del regime transitorio di cui all’articolo 2 della legge 28 aprile 2016, n. 57, consentendo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e previo giudizio di conferma dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari nominati ed in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, che altrimenti sarebbero cessati dalle funzioni, attesa la scadenza alla data del 31 maggio 2016 della proroga di cui all’articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Rilevato che, nelle more dell’emanazione degli ulteriori decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla legge 28 aprile 2016, n. 57, occorre disciplinare, per i magistrati onorari in servizio nonché per quelli per i quali sia intervenuta la delibera di nomina prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, le modalità di presentazione della domanda di conferma nell’incarico per un primo mandato di durata quadriennale nonché il relativo procedimento di conferma;

Ritenuta l’opportunità, al fine di evitare un aggravio di lavoro per i Capi degli uffici giudiziari interessati nonché per la Sezione autonoma per i magistrati onorari dei Consigli Giudiziari, di prevedere la formulazione di schede con giudizi sintetici che consentano una chiara valutazione delle capacità professionali del magistrato onorario, senza aumentare gli oneri motivazionali degli uffici stessi;

Ritenuta altresì l’opportunità, nella ipotesi in cui il magistrato onorario non abbia ancora svolto due anni di permanenza nell’incarico, di invitare il Capo dell’ufficio ed il Consiglio Giudiziario competenti a procrastinare la redazione del rapporto e la valutazione della domanda di conferma all’esito dell’espletamento di un congruo periodo di svolgimento delle funzioni, non inferiore a sei mesi, e tenendo conto di ogni altro elemento e documento ritenuti utili, procedendo prioritariamente alla valutazione dei magistrati onorari in servizio da più tempo, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la procedura di conferma deve essere definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della Sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal medesimo decreto legislativo n. 92 del 2016;

d e l i b e r a

di approvare la seguente circolare recante “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”:

«Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

Art. 1

Domanda di conferma e termine per la presentazione

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 nonché quelli per i quali sia intervenuta la delibera di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura in data antecedente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo possono presentare domanda di conferma nell’incarico per un primo mandato di durata quadriennale.

2. La domanda di conferma deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 al Capo dell’Ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta. Relativamente all’Ufficio del giudice di pace, la domanda di conferma è presentata al Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’Ufficio del giudice di pace.

3. I magistrati onorari nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 2016, ancorché non abbiano assunto il possesso delle funzioni entro tale data, devono presentare la domanda di conferma, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale recettizio della delibera del Consiglio superiore della magistratura di nomina.

Gli Uffici giudiziari curano la immediata comunicazione agli interessati del decreto ministeriale di nomina a magistrato onorario, dando contestuale avviso del termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di conferma.

4. La domanda di conferma è redatta utilizzando l’apposito modulo (“Mod. C-Gdp” per i giudici di pace, “Mod. C-Got” per i giudici onorari di tribunale e “Mod. C-Vpo” per i vice procuratori onorari) debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato.

Art. 2

Adempimenti preliminari

1. Nell’ambito delle attività di cui al precedente articolo 1, il Presidente del Tribunale per i giudici di pace ed i giudici onorari di tribunale ed il Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari verificano l’effettiva presentazione della domanda di conferma nel termine perentorio del 30 giugno 2016 per i magistrati onorari in servizio alla data del 31 maggio 2016 ed in quello di cui al comma 3 del precedente art. 1 per i magistrati onorari nominati prima della predetta data del 31 maggio 2016 che non abbiano ancora assunto le funzioni.

I predetti Capi degli uffici vigilano altresì sulla immediata cessazione dalle funzioni dei magistrati onorari che non abbiano presentato domanda di conferma con la tempistica sopra riportata.

2. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura i nominativi dei magistrati onorari che non abbiano presentato la domanda di conferma ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cessazione dall’incarico.

3. Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il Consiglio giudiziario nella sua composizione ordinaria stabilisce, con delibera adottata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti redatti dal magistrato onorario, di cui al successivo art. 3, comma 1, lett. c).

Art. 3

Rapporto del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica

1. Il Presidente del Tribunale, per i giudici di pace e per i giudici onorari di tribunale, ovvero il Procuratore della Repubblica, per i vice procuratori, ricevuta la domanda di conferma, redigono un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono acquisiti e valutati:

- a) l'autorelazione del magistrato onorario sull'attività giudiziaria svolta, che può essere compilata anche utilizzando l'apposito modulo ("Mod. AR") allegato alla presente circolare, fissando il termine di venti giorni per il deposito della stessa da parte dell'interessato, decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte del Capo dell'ufficio;
- b) i provvedimenti giurisdizionali eventualmente prodotti dal magistrato onorario a corredo dell'autorelazione, nel numero non superiore a dieci;
- c) il campione di almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti redatti dal magistrato onorario, relativi ai due anni precedenti, formato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio giudiziario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- d) le statistiche dell'attività svolta dal magistrato onorario nei due anni precedenti, comparate con quelle degli altri magistrati onorari appartenenti alla medesima sezione o ufficio;
- e) ogni altro elemento o documento ritenuti utili.

2. Per l'attività di acquisizione della documentazione e di redazione del rapporto di cui al comma 1, viene data priorità alle domande di conferma dei magistrati onorari in servizio da più tempo e, successivamente, a quelle dei magistrati onorari di più recente nomina, al fine di consentire la valutazione all'esito dell'espletamento di un congruo periodo di svolgimento delle funzioni onorarie, non inferiore a sei mesi, fermo restando, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, il termine di ventiquattro mesi dalla costituzione della Sezione autonoma per i magistrati onorari entro cui la procedura di conferma deve essere definita.

3. Per la redazione del rapporto e del giudizio di cui al successivo art. 4, il Presidente del Tribunale ovvero il Procuratore della Repubblica nonché la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario possono avvalersi, rispettivamente, delle schede unite alla presente circolare.

Le proposte di conferma sono sempre espresse con l'indicazione dei soli giudizi sintetici di cui alle schede riportate agli allegati A e B della presente circolare.

Qualora vengano rilevate una o più criticità nei parametri di conferma si procede ai giudizi motivati di cui alle schede riportate agli allegati A e B della presente circolare.

4. Il rapporto del Capo dell'ufficio, unitamente alla domanda di conferma ed alla documentazione acquisita o prodotta dall'interessato, è trasmesso al Consiglio giudiziario competente.

Art. 4

Giudizio della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario

1. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario.

Il componente della Sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non può partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della Sezione medesima che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del Tribunale presso cui ha sede l'Ordine al quale l'avvocato è iscritto.

2. Il Consiglio giudiziario acquisisce preliminarmente il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni.

Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di

esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

3. Il giudizio della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui all'articolo 3, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense di cui al precedente comma 2, nonché della documentazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura o dalla struttura territoriale per la formazione decentrata;

4. Il giudizio della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, unitamente alla domanda di conferma ed a tutta la documentazione acquisita, è trasmesso al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5

Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia

1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti il giudizio espresso dalla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e la relativa documentazione, delibera sulla domanda di conferma.

2. Non possono essere confermati i magistrati onorari che hanno riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o più sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento.

3. Nel caso in cui emergano elementi che giustifichino l'adozione del provvedimento di non conferma nell'incarico del magistrato onorario, desunti sulla base del rapporto del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, del giudizio della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e di ogni altro fatto incidente sulla idoneità a continuare lo svolgimento delle funzioni, il Consiglio superiore della magistratura provvede, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a darne comunicazione all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti.

Il magistrato onorario, entro dieci giorni dalla comunicazione del preavviso di non conferma o dal ricevimento della copia degli atti, se richiesta, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e può chiedere di essere ascoltato personalmente, eventualmente anche con l'assistenza di un proprio difensore.

4. La delibera del Consiglio superiore della magistratura di conferma è comunicata al Ministro della giustizia che con decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario.

5. La procedura di conferma è definita entro ventiquattro mesi dalla costituzione della Sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

6. I magistrati onorari rimangono in servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, fino alla definizione della procedura di conferma come disciplinata dalla presente circolare. La conferma dell'incarico produce effetti a decorrere dal 31 maggio 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 2016.

In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura.

Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non confermato nell'incarico.

Art. 6

Magistrati onorari eletti nella Sezione autonoma del Consiglio giudiziario

1. Per i magistrati onorari che, all'esito dell'elezione straordinaria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, compongono la Sezione autonoma di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal medesimo decreto legislativo, non si fa luogo al giudizio del Consiglio giudiziario di cui al precedente art. 4 e la valutazione di

idoneità è espressa dal Consiglio superiore della magistratura, sulla base anche degli elementi di cui agli artt. 3 e 4, in sede di deliberazione sulla domanda di conferma.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Consiglio giudiziario acquisisce il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense previsto dall'art. 4, comma 2, e trasmette la domanda di conferma del magistrato onorario, unitamente alla relativa documentazione pervenuta e ad ogni altro elemento o atto ritenuti utili, al Consiglio superiore della magistratura che provvede ai sensi dell'art. 5 della presente circolare.»